

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
RESO A MEZZO DI BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA**

ACSM-AGAM S.p.A.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA RESO A MEZZO DI
BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA, PER IL PERSONALE DI
ACSM-AGAM S.p.A. E DI ALCUNE SOCIETA' DEL GRUPPO
(SETTORI ESTRANEI)**

| | | | | | |
|-------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 03/11/2017 | | | | Mod. Art. 10 |
| 0 | 25/10/2017 | | | | Emissione gara |
| Rev. | Data Rev. | Emesso | Verificato | Approvato | Oggetto Rev. |

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
RESO A MEZZO DI BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto in forma elettronica, comprensivo della fornitura di carte elettroniche e delle relative ricariche del valore di euro **10,00** (dieci/00) cadauna (di seguito: "Ricariche") – in ottemperanza alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122 (di seguito: "Decreto") – per il personale (dipendenti, somministrati, stagisti) delle seguenti Società del Gruppo ACSM-AGAM (di seguito: "Società del Gruppo"):

- a. ACSM-AGAM S.p.A. (di seguito: "Committente");
- b. Acsm Agam reti gas acqua S.p.A. unipersonale;
- c. Enerxenia S.p.A.;
- d. Serenissima Gas S.p.A.

Il valore della singola Ricarica, di cui al precedente comma 1, corrispondente al valore facciale di cui all'articolo 2 comma 1 lettera h del Decreto.

Il personale che potrà usufruire del servizio oggetto dell'appalto è pari attualmente a circa **425** (quattrocentoventicinque) unità; in caso di riduzione del personale, l'impresa aggiudicataria dell'appalto (di seguito: "Appaltatore") non potrà pretendere alcun compenso aggiuntivo rispetto al prezzo unitario di cui al successivo articolo 3, in dipendenza del minor numero di Ricariche effettuate.

Tenuto conto delle unità di personale riportate al precedente comma 3 il numero totale di carte elettroniche è indicativamente pari a **425** (quattrocentoventicinque).

Tenuto conto delle unità di personale riportate al precedente comma 3, e della durata dell'appalto di cui al successivo articolo 2, il numero totale complessivo di Ricariche che l'Appaltatore potrà effettuare è pari a circa **93.500** (novantatremilacinquecento).

Art. 2 - Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in anni **1** (uno) a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di stipulazione del Contratto fra la Committente e l'Appaltatore (di seguito: "Contratto"), ossia, in via presuntiva, a decorrere dal 01/01/2018.

Alla scadenza prevista, la Committente si riserva la facoltà di prorogare l'appalto, alle stesse condizioni, fino ad un ulteriore anno.

Si precisa che:

- quale data di stipulazione del Contratto (come definito al primo comma) si intende la data di accettazione da parte dell'Appaltatore dell'ordine emesso dalla Committente, riferentesi al numero di Ricariche di pertinenza della stessa Committente (ACSM-AGAM S.p.A.);
- oltre al Contratto suddetto si dovranno analogamente stipulare i singoli contratti fra l'Appaltatore e le altre Società del Gruppo.

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
RESO A MEZZO DI BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA**

Art. 3 - Prezzo unitario

Per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto viene riconosciuto, dalla Committente all'Appaltatore, il prezzo unitario offerto da quest'ultimo in sede di gara, conseguente all'applicazione del ribasso percentuale offerto sul prezzo unitario posto a base di gara, pari a euro **10,00** (dieci/00) per ciascuna Ricarica.

Il prezzo unitario si intende:

- comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, in conformità al disposto dell'articolo 6, comma 1, del Decreto;
- omnicomprensivo per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, come descritto al precedente articolo 1.

Durante la vigenza del Contratto la Committente si riserva la facoltà, ogni qualvolta si presentasse la necessità, di modificare il valore di Ricarica di cui al precedente articolo 1 (euro **10,00**) o introdurre nuovi valori di Ricarica; in tali casi, e limitatamente ad essi, il prezzo unitario riconosciuto dalla Committente all'Appaltatore verrà riproporzionato di conseguenza sulla base del ribasso percentuale offerto in sede di gara.

La Committente, fin dal primo ordine, richiederà la fornitura di un numero indicativo di **10** (dieci) carte elettroniche con relative Ricariche del valore di euro **5,00** (cinque/00) cadauna.

Art. 4 - Carta elettronica

La carta elettronica (di seguito: "Carta") deve essere abilitata per l'uso a transazione (ove per "transazione" si intende l'utilizzo dell'intero valore di Ricarica di cui ai precedenti articoli 1 e 3).

La singola Carta deve riportare le seguenti indicazioni:

- a) gli estremi identificativi dell'Appaltatore;
- b) la dicitura "Gruppo ACSM-AGAM";
- c) nome e cognome della persona che potrà usufruire del servizio oggetto dell'appalto (di seguito: "Utilizzatore del buono pasto").

Non è richiesta una personalizzazione del *layout* della Carta; resta inteso che è vietato apporre pubblicità sulla medesima.

La grafica della Carta dovrà essere preventivamente approvata dalla Committente.

È facoltà della Committente richiedere all'Appaltatore Carte neutre (cosiddette Carte "jolly") non associate in maniera definitiva ad alcun nominativo.

Per tutta la durata dell'appalto l'Appaltatore dovrà garantire la possibilità, per l'Utilizzatore del buono pasto, di consumare pranzi e cene presso gli esercizi convenzionati ogni giorno della settimana, dal lunedì alla domenica (compresa).

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
RESO A MEZZO DI BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA**

La prima fornitura delle Carte dovrà essere garantita entro **10** (dieci) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di stipulazione del Contratto; ogni spesa è posta a carico dell'Appaltatore (ivi incluse le spese di spedizione).

Le Carte devono essere consegnate in modalità di pre-attivazione: alla consegna del plico contenente le Carte la Committente comunicherà l'avvenuta ricezione delle stesse all'Appaltatore, il quale dovrà provvedere ad attivare ed a rendere operativa ogni singola Carta.

Tra le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano, alle medesime condizioni contrattuali, sia la fornitura di nuove ulteriori Carte che si rendessero necessarie durante la vigenza del Contratto, sia la loro sostituzione – in caso di deterioramento, smagnetizzazione, furto, smarrimento, ecc. – da effettuarsi entro un termine massimo di **5** (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla richiesta da parte della Committente; ogni spesa è posta a carico dell'Appaltatore (ivi incluse le spese di spedizione).

Tutti gli esercizi convenzionati (di cui al successivo articolo 5) dovranno essere dotati, a cura e spese dell'Appaltatore, di idonee apparecchiature elettroniche di acquisizione dati (*pos*, terminali, ecc.), necessarie per il pagamento della prestazione erogata dall'esercente attraverso l'uso della Carta.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i costi di gestione del sistema informatico, ivi compresi i costi del collegamento telematico nonché di manutenzione e di funzionamento di tutte le apparecchiature.

A consegna avvenuta, la proprietà delle Carte è della Committente e l'Appaltatore non ne potrà pretendere l'eventuale restituzione alla data di cessazione dell'appalto.

Art. 5 – Numero minimo di esercizi convenzionati

L'Appaltatore dovrà stipulare convenzioni, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto 7 giugno 2017, n. 122, con almeno n. **140** (centoquaranta) esercizi ubicati nei Comuni di seguito indicati:

- Barlassina;
- Basiliano;
- Bellagio;
- Brunate;
- Casnate con Bernate;
- Cantù;
- Canzo
- Capiago Intimiano;
- Carimate;

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
RESO A MEZZO DI BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA**

- Cernobbio;
- Cermenate;
- Como;
- Cucciago;
- Erba;
- Grandate;
- Marcon;
- Montano Lucino;
- Mogliano Veneto
- Monza;
- Rovellasca;
- Rovello Porro;
- San Donà di Piave;
- San Fermo della Battaglia;
- Senna Comasco;
- Sormano;
- Villasanta.

Al riguardo si precisa che l'Appaltatore dovrà obbligatoriamente garantire, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di richiesta della Committente, la stipula di convenzioni con almeno:

- a) n. **5** (cinque) esercizi ubicati nel Comune di Como, entro il raggio di chilometri 2¹ (due) dalla sede amministrativa della Committente, sita in Via Stazzi n. 2;
- b) n. **25** (venticinque) esercizi ubicati nel Comune di Como², entro il perimetro del territorio comunale;
- c) n. **5** (cinque) esercizi ubicati nel Comune di Monza, entro il raggio di metri 500¹ (cinquecento) dalla sede legale della Committente, sita in Via Canova n. 3;
- d) n. **25** (venticinque) esercizi ubicati nel Comune di Monza, entro il raggio di chilometri 10³ (dieci) dalla sede legale della Committente, sita in Via Canova n. 3;

¹ La distanza sarà calcolata con il sistema elettronico rilevabile sul sito internet www.maps.google.it alla voce pedone denominata in fase di scrittura del presente capitolato "a piedi" (pedone). Nel caso il sistema proponesse più percorsi pedonali, verrà considerato il tragitto più breve.

² L'appaltatore non potrà conteggiare il medesimo esercizio sia per il punto a) che per il punto b).

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
RESO A MEZZO DI BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA**

- e) n. **10** (dieci) esercizi ubicati nel Comune di Cantù;
- f) n. **10** (dieci) esercizi ubicati nel Comune di Erba;
- g) n. **10** (dieci) esercizi ubicati nel Comune di Marcon;
- h) n. **10** (dieci) esercizi ubicati nel Comune di San Donà di Piave;
- i) n. **2** (due) esercizi ubicati in ciascuno dei restanti Comuni.

Qualora dovessero verificarsi inadempienze da parte degli esercizi convenzionati, l'Appaltatore dovrà comunque garantire la prestazione del servizio, anche prevedendo l'esclusione degli esercizi inadempienti e la loro rapida sostituzione, in modo da lasciare inalterato almeno il numero minimo di esercizi convenzionati in ogni Comune.

La Committente avrà, in ogni caso, la facoltà di richiedere all'Appaltatore la stipula di convenzioni con esercizi ubicati in altri Comuni, diversi da quelli sopra indicati, nonché, in generale, la stipula di ulteriori convenzioni, qualora quelle già in essere non consentano di prestare il servizio con modalità giudicate soddisfacenti dalla stessa Committente.

Ogni eventuale variazione all'elenco degli esercizi convenzionati dovrà essere tempestivamente comunicata dall'Appaltatore alla Committente.

Qualora la Committente, durante la vigenza del Contratto, appuri che il numero minimo di esercizi convenzionati risulti inferiore a quello stabilito ai precedenti commi 1 e 2, ne richiederà il ripristino all'Appaltatore, il quale dovrà provvedervi entro il termine di **15** (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della richiesta.

Art. 6 – Informazioni per l'Utilizzatore del buono pasto

L'Appaltatore dovrà fornire all'Utilizzatore del buono pasto, a proprie cura e spese, le seguenti informazioni minime:

- a) credito residuo;
- b) numero delle Ricariche mensili effettuate dalla Committente.

A titolo esemplificativo le suddette informazioni possono essere rese note all'Utilizzatore del buono pasto attraverso: il rilascio di uno scontrino "parlante" dai *pos* al momento dell'utilizzo della Carta; il portale *web* dell'Appaltatore dedicato all'Utilizzatore del buono pasto; ecc..

³ L'appaltatore non potrà conteggiare il medesimo esercizio sia per la distanza "Monza entro il raggio di chilometri 10 dalla sede di via Canova 3" che per la distanza "Monza entro il raggio di 500 metri dalla sede di via Canova 3". A titolo esemplificativo un esercizio distante 400 metri dalla sede di via Canova 3, dovrà essere conteggiato nel punto c) "[...] entro 500 metri [...]" e non potrà essere conteggiato anche nel punto d) "[...] entro 10 km [...]".

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
RESO A MEZZO DI BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA**

Art. 7 - Contratto

Fanno parte integrante del Contratto (come definito al primo comma del precedente articolo 2) – nonché dei singoli contratti stipulati fra l'Appaltatore e ciascuna Società del Gruppo ai sensi del terzo comma, secondo alinea, del precedente articolo 2 – i seguenti documenti:

- il presente Capitolato Speciale di Appalto (di seguito: "Capitolato");
- Condizioni Generali per Contratti Forniture Servizi 07 2017 - SETTORI ESCLUSI ESTRANEI;
- la documentazione amministrativa e l'offerta economica presentate dall'Appaltatore in sede di gara.

Art. 8 - Osservanza di prescrizioni e norme

L'Appaltatore è tenuto, nella prestazione del servizio, alla piena ed incondizionata osservanza delle prescrizioni contrattuali, nonché delle norme contenute nel Capitolato e nei provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti – o che entreranno in vigore dopo la stipulazione del Contratto – nella specifica materia di Contratto di lavoro, di sicurezza, di salute, di igiene sul lavoro e di quant'altro possa comunque interessare l'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare:

- le norme interne, in particolare quelle di sicurezza, in vigore presso la Committente;
- tutte le prescrizioni che di volta in volta venissero emanate dalla Committente.

Art. 9 - Condizioni locali

L'Appaltatore è tenuto ad essere pienamente a conoscenza - oltre che della natura, dell'entità, della destinazione e dei luoghi di prestazione del servizio oggetto dell'appalto – anche delle condizioni locali che possono avere comunque attinenza al servizio stesso (quali, ad esempio: condizioni di mercato; vie di comunicazione e di accesso; mezzi di trasporto; condizioni sanitarie; ecc.).

All'Appaltatore non spetterà alcun compenso aggiuntivo rispetto al prezzo unitario di cui al precedente articolo 3, anche se dovessero verificarsi maggiori difficoltà nella prestazione del servizio.

Art. 10 - Modalità di addebito del corrispettivo complessivo

Il corrispettivo complessivo del servizio oggetto dell'appalto verrà addebitato dall'Appaltatore mediante presentazione di fatture mensili, emesse in base al prezzo unitario offerto di cui al precedente articolo 3 e al numero delle Ricariche effettuate sulle Carte fornite alla Committente.

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
RESO A MEZZO DI BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA**

Più precisamente, posto che:

- a) il prezzo unitario offerto di cui al precedente articolo 3 è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto (iva) prevista per le somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande, in conformità al disposto dell'articolo 6, comma 1, del Decreto;
- b) le prestazioni rese dall'Appaltatore alla Committente sono soggette all'aliquota iva, attualmente in vigore, pari al **4%** (quattro per cento),

l'importo che l'Appaltatore fatturerà alla Committente sarà costituito dal prodotto del prezzo unitario offerto per il numero delle Ricariche effettuate; a tale importo andrà aggiunta l'iva del **4%** (quattro per cento) di cui al precedente punto b).

In proposito si precisa che l'Appaltatore dovrà fatturare direttamente alle singole Società del Gruppo le quote del corrispettivo complessivo che risulteranno di loro competenza, in relazione alle Ricariche effettuate per ciascuna Società.

Le fatture emesse, per ciascuna Società del Gruppo, dovranno riportare il medesimo dettaglio indicato nelle rispettive richieste di Ricarica da parte della Committente (dettaglio che, a titolo indicativo, sarà: sede / qualifica personale / centro di costo).

Art. 11 - Modalità di pagamento delle fatture

Le fatture di cui al precedente articolo 10 saranno pagate all'Appaltatore a **30** (trenta) giorni data fattura fine mese, tramite bonifico bancario.

Preventivamente alla liquidazione degli importi dovuti, l'Appaltatore dovrà produrre idonea documentazione attestante la regolarità dei versamenti contributivi previdenziali e assistenziali (DURC) o comunicare gli estremi delle posizioni INPS e INAIL affinché la Committente possa provvedere in proprio all'ottenimento del DURC.

Art. 12 - Riservatezza del Contratto

Il Contratto e tutti i suoi allegati costituiscono documenti riservati.

L'Appaltatore è pertanto tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza, anche nei confronti dei propri eventuali subappaltatori, in merito a tutti i documenti di cui sopra e a quant'altro inerente alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Art. 13 - Subappalto

L'Appaltatore non può – pena la risoluzione del Contratto e salvo rifusione di ogni danno subito e spese sostenute dalla Committente – subappaltare, anche in parte, l'esecuzione del servizio oggetto del Contratto, senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
RESO A MEZZO DI BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA**

Nel caso in cui la Committente, a suo insindacabile giudizio, ritenesse il subappaltatore non in grado di eseguire, a regola d'arte e nel termine fissato, le prestazioni affidategli, la stessa potrà ingiungere all'Appaltatore, per iscritto, la risoluzione del rapporto di subappalto.

In caso di risoluzione del rapporto di subappalto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento danni, né alla proroga dei termini fissati per l'ultimazione delle prestazioni inerenti al servizio oggetto dell'appalto.

Art. 14 - Obblighi a carico dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a prestare il servizio oggetto dell'appalto, come descritto al precedente articolo 1, in conformità alle seguenti prescrizioni minime:

- a) l'Appaltatore deve prendere buona nota dei dati relativi:
 - ai singoli Utilizzatori del buono pasto, distintamente per ciascuna Società del Gruppo;
 - alle eventuali variazioni del personale che potrà usufruire del servizio oggetto dell'appalto;dati che la Committente comunicherà, in formato elettronico, all'Appaltatore stesso;
- b) sulla scorta dei dati sopra indicati, l'Appaltatore provvederà, a proprie cura e spese, a ricaricare le Carte degli Utilizzatori del buono pasto;
- c) la Ricarica delle Carte dovrà essere effettuata entro il termine massimo di **5** (cinque) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di richiesta inoltrata per via telematica dalla Committente;
- d) **la singola Ricarica avrà comunque validità per almeno 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data in cui la medesima è accreditata sulla Carta, anche nel caso di intervenuta cessazione dell'appalto;**
- e) l'Appaltatore deve rendere disponibile uno specifico sistema di comunicazione (ad esempio: portale *web* o indirizzo *e.mail* dedicato) affinché la Committente sia in grado di bloccare tempestivamente le Carte qualora ciò si rendesse necessario (ad esempio: in caso di smarrimento) e trasferire il credito residuo su altre nuove Carte;
- f) l'Appaltatore è tenuto ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità della transazione;
- g) l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente alla Committente sia le nuove convenzioni che avrà ritenuto di dover stipulare, sia quelle stipulate su richiesta della stessa Committente;
- h) su semplice richiesta della Committente, l'Appaltatore dovrà fornire - su *file excel*, e senza alcun onere aggiuntivo a carico della Committente - i dati che permettano l'elaborazione di statistiche riguardanti l'utilizzo delle Carte;
- i) in caso di mancato funzionamento del sistema informatico per qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà attivare un sistema sostitutivo che consenta la Ricarica delle Carte;

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
RESO A MEZZO DI BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA**

j) sono a carico dell'Appaltatore le spese derivanti da eventuali danni da chiunque cagionati o da guasti di qualsiasi tipo a cui possa essere soggetto il sistema informatico che costituisce supporto del servizio oggetto dell'appalto.

Art. 15 - Requisiti degli esercizi convenzionati

Gli esercizi convenzionati con l'Appaltatore per l'erogazione del servizio oggetto dell'appalto dovranno essere in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 3 del Decreto.

Art. 16 - Disciplina d'uso

Le Carte non sono cedibili, né commerciabili, né convertibili in denaro.

Gli esercizi convenzionati con l'Appaltatore dovranno emettere regolare ricevuta fiscale o altro documento idoneo previsto dalla normativa fiscale.

La Committente si intende sollevata da qualsiasi pretesa che i gestori degli esercizi convenzionati dovessero avanzare nei suoi confronti.

Art. 17 - Vigilanza e controllo

La Committente si riserva di effettuare, in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli uffici dell'Appaltatore, finalizzate alla verifica della qualità del servizio.

Art. 18 - Sospensione del servizio

L'Appaltatore non può sospendere la prestazione del servizio in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Committente.

Art. 19 - Tutela del personale dipendente dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a:

- applicare integralmente, nei confronti del proprio personale dipendente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di contribuzione eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'Appaltatore è altresì tenuto ad osservare, nei confronti del proprio personale dipendente, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
RESO A MEZZO DI BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA**

Art. 20 - Responsabilità

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Committente – assumendosene in proprio la completa responsabilità – da tutti i danni diretti o indiretti, cagionati a persone e cose e da quelli arrecati o subiti da terzi, comunque dipendenti dalla prestazione del servizio oggetto dell'appalto e/o causati dal proprio personale.

L'Appaltatore dovrà quindi tenere indenne la Committente da qualsiasi lagnanza o richiesta di danni che possa essere avanzata da terzi in relazione al Contratto, intervenendo negli eventuali giudizi e sollevando la Committente da ogni spesa, anche relativa alla difesa legale.

In caso di danni causati dall'Appaltatore o dal subappaltatore alla Committente, quest'ultima ha facoltà di trattenere a titolo cautelativo sui pagamenti dovuti un importo pari alla richiesta di risarcimento. Detto importo sarà svincolato soltanto al momento della definizione della pratica di danno da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o della loro Compagnia di Assicurazione e potrà essere liquidato al danneggiato che provi il danno riportato.

L'Appaltatore è altresì responsabile per eventuali danni derivanti alla Committente e/o al personale che usufruirà del servizio oggetto dell'appalto, dal mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e del commercio in genere, o da negligenza o colpa degli esercizi convenzionati.

L'Appaltatore deve verificare che negli esercizi convenzionati siano rispettate le garanzie igienico-sanitarie stabilite dalle norme vigenti, prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per fornire tali garanzie; inoltre, l'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante la vigenza del Contratto.

In caso di violazione, da parte degli esercizi convenzionati, delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, la Committente ha facoltà di denunciare tale circostanza all'Appaltatore, il quale è tenuto a rispondere per iscritto entro **8** (otto) giorni naturali e consecutivi, comunicando i rimedi attuati.

Art. 21 - Coperture assicurative

L'Appaltatore dovrà indennizzare tutti i danni provocati a persone o a cose in relazione alla prestazione del servizio oggetto dell'appalto, assumendosene ogni responsabilità e sollevando totalmente la Committente da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa legale.

L'Appaltatore dovrà pertanto stipulare:

- **Polizza assicurativa RCT/O** (Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera) in ordine allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per qualsiasi danno che

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
RESO A MEZZO DI BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA**

L'Appaltatore possa recare alla Committente, che deve essere considerata terza, nonché al personale che usufruirà del servizio oggetto dell'appalto. Devono essere compresi i danni connessi ai rischi igienico-sanitari derivanti dall'utilizzo di servizi sostitutivi mensa, e i danni subiti dal personale che usufruirà del servizio oggetto dell'appalto per responsabilità sia dell'Appaltatore sia degli esercizi convenzionati, ivi compresi i casi di intossicazione da cibo e/o bevande e gli eventuali malori, vertigini. Dovrà essere compresa anche la responsabilità per il trattamento dei dati personali e sensibili.

Il massimale non potrà essere inferiore a euro **5.000.000,00** (cinquemilioni/00) per ogni sinistro, con il limite per la RCO di euro **2.500.000,00** (duemilionicinquecentomila/00) per singolo Utilizzatore del buono pasto.

Dovrà inoltre essere inserita la clausola con la quale la Compagnia di assicurazione si impegna ad accertare e liquidare anche i danni non superiori per valore all'importo della franchigia, e le eventuali franchigie previste dalla polizza non potranno essere opposte alla Committente o a terzi, rimanendo a totale carico dell'Appaltatore.

Resta comunque ferma la responsabilità dell'Appaltatore per eventuali danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati;

- c) **Polizza infortuni** a copertura degli eventi che colpiscano il personale che usufruirà del servizio oggetto dell'appalto durante l'intervallo effettuato per la fruizione del servizio stesso come da regolamento delle Società del Gruppo.

Tale polizza deve essere operante dal momento in cui il personale che usufruirà del servizio oggetto dell'appalto lascia il posto di lavoro per la pausa, sino al momento in cui rientra sul posto di lavoro; deve comprendere gli infortuni avvenuti all'interno dell'esercizio convenzionato ove viene consumato il pasto e quelli avvenuti nel percorso tra il posto di lavoro e l'esercizio stesso.

La copertura dovrà essere prestata senza applicazione di franchigia e dovrà essere estesa anche ai casi di aggressioni, ed eventi sociopolitici.

La copertura dovrà prevedere il capitale assicurato di almeno euro **130.000,00** (centotrentamila/00) in caso di morte e di almeno euro **130.000,00** (centotrentamila/00) in caso di invalidità permanente.

L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di assicurazione anche alla Committente di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose. La Committente provvederà ugualmente nei confronti dell'Appaltatore per le segnalazioni direttamente pervenute. L'Appaltatore provvederà alla gestione del sinistro dando i necessari riscontri agli assicurati. Il comportamento della Compagnia di assicurazione e dell'Appaltatore dovrà essere ispirato alla tutela dell'immagine della Committente.

Copia delle suddette polizze assicurative dovrà essere consegnata alla Committente prima della stipulazione del Contratto.

In caso di subappalto, anche il subappaltatore dovrà stipulare analoghe polizze assicurative.

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
RESO A MEZZO DI BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA**

Art. 22 - Garanzia per l'esecuzione del Contratto

L'Appaltatore dovrà prestare la garanzia per l'esecuzione del Contratto (di seguito: "Garanzia definitiva"), sotto forma di cauzione o di fidejussione, nella misura del **10%** (dieci per cento) dell'importo contrattuale; la Garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al **10%** (dieci per cento), l'importo della garanzia è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il **10%** (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al **20%** (venti per cento), l'aumento è di **2** (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al **20%** (venti per cento).

La cauzione deve essere costituita mediante assegno circolare intestato alla Committente.

La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii.

La fidejussione deve essere stipulata secondo lo Schema Tipo D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

All'importo della Garanzia definitiva si applicano:

- a) la riduzione del **50%** (cinquanta per cento), se l'Appaltatore è in possesso della **certificazione del sistema di qualità** conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- b) la riduzione del **20%** (venti per cento), anche cumulabile con quella di cui alla lettera a), se l'Appaltatore è in possesso della **certificazione ambientale** ai sensi della norma **UNI EN ISO 14001**, rilasciata da organismi accreditati come sopra indicato;
- c) la riduzione del **30%** (trenta per cento), anche cumulabile con quella di cui alla lettera a), se l'Appaltatore è in possesso di **certificato di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)**.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La Garanzia definitiva è valida fino alla data di cessazione del Contratto, comunque fino al momento in cui sarà ricevuta comunicazione formale di svincolo.

Art. 23 - Spese

Le spese per l'organizzazione del servizio oggetto dell'appalto sono a carico dell'Appaltatore.

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
RESO A MEZZO DI BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA**

Art. 24 - Penali

In caso di mancato rispetto, per causa imputabile all'Appaltatore, del termine di Ricarica delle Carte stabilito al precedente articolo 14, lettera c), l'Appaltatore stesso sarà passibile, per ciascun giorno di ritardo, di una penale pari al **3%** (tre per cento) del corrispettivo complessivo mensile riferentesi al mese nel quale si è verificato il ritardo nella suddetta Ricarica.

Nel caso che, ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 5, l'Appaltatore non provveda, entro il termine ivi previsto, al ripristino del numero minimo di esercizi convenzionati, sarà passibile di una penale pari a euro **50,00** (cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo.

L'ammontare complessivo delle penali applicabili in base ai commi precedenti non potrà, in ogni caso, eccedere il **10%** (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni ed alla risoluzione del Contratto.

L'applicazione delle penali non esime l'Appaltatore dagli obblighi derivanti dal Contratto.

In caso di applicazione della singola penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla prima fattura successiva alla data di irrogazione della penale stessa, fermo restando l'obbligo, in tal caso, da parte dell'Appaltatore, di emettere nota di credito di pari importo ai fini contabili e fiscali; qualora l'Appaltatore non emetta la nota di credito predetta, la Committente procederà al recupero della penale applicata mediante escussione della Garanzia definitiva in misura corrispondente all'importo della penale.

Art. 25 - Inadempienze dell'Appaltatore

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzioni pecuniarie di euro **250,00** (duecentocinquanta/00) ciascuna, da applicarsi a cura della Committente.

L'applicazione della sanzione pecuniaria sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro **15** (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla notifica della contestazione stessa.

L'ammontare delle sanzioni pecuniarie sarà trattenuto sui pagamenti dovuti.

Art. 26 - Esecuzioni d'ufficio

Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, la Committente avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, gli interventi sostitutivi necessari per il regolare andamento del servizio.

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
RESO A MEZZO DI BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA**

Art. 27 - Decadenza dall'aggiudicazione

La mancata attivazione del numero minimo degli esercizi convenzionati, entro il termine fissato di cui al precedente articolo 5, comporta la decadenza dall'aggiudicazione, con conseguente incameramento della Garanzia da parte della Committente.

L'aggiudicazione passerà al Concorrente che segue in graduatoria.

Art. 28 - Risoluzione del Contratto

La Committente, previa eventuale applicazione di quanto disposto al precedente articolo 27, può chiedere la risoluzione del Contratto nei seguenti casi:

- a) gravissime e continue violazioni degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, non regolate in seguito a diffida formale della Committente;
- b) arbitrario abbandono o sospensione unilaterale, da parte dell'Appaltatore, del servizio oggetto dell'appalto;
- c) quando l'Appaltatore, senza il consenso della Committente, avesse ceduto ad altri i diritti e gli obblighi relativi al Contratto;
- d) quando l'Appaltatore venisse dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali.

La risoluzione del Contratto comporterà l'incameramento, da parte della Committente, della Garanzia definitiva, fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente al risarcimento dei danni.

Art. 29 - Riferimento alla legge

Per quanto non previsto nel Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

....., li

TIMBRO E FIRMA

.....
(obbligatori)

**CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
RESO A MEZZO DI BUONI PASTO IN FORMA ELETTRONICA**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si accettano espressamente i seguenti articoli del Capitolato:

articolo 2;

articolo 3;

articolo 4;

articolo 5;

articolo 9;

articolo 10;

articolo 11;

articolo 13;

articolo 14;

articolo 17;

articolo 18;

articolo 20;

articolo 21;

articolo 23;

articolo 24;

articolo 25;

articolo 26;

articolo 27;

articolo 28.

....., li

TIMBRO E FIRMA

.....
(obbligatori)